

Carrozzeria (codice ISTAT 45.20.20)

L'esercizio dell'attività di meccanica e motoristica, così come di tutte le altre attività connesse al più generale settore dell'autoriparazione, è consentito esclusivamente alle imprese iscritte ad uno specifico registro relativo alle attività di autoriparazione, il RIA (Registro Imprese Autoriparazioni), istituito con la legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Per attività di autoriparazione si intendono tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore circolanti su strada, nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi.

Anche le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio veicoli od autotrasporto di cose per conto terzi ed attività di autoriparazione con carattere strumentale ed accessorio, nonché le imprese dotate di officine interne (operanti esclusivamente su veicoli di proprietà dell'impresa stessa), devono possedere i requisiti richiesti dalla citata legge 122/92.

Tale registro è istituito presso ogni Camera di commercio e si articola in 4 distinte sezioni:

- 1) meccanica e motoristica;
- 2) carrozzeria;
- 3) elettrauto;
- 4) gommista.

Fanno riferimento alla seconda sezione (carrozzeria) le officine che esercitano l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli attraverso opere di lattoneria e sostituzione di lamierati, verniciatura, sostituzione o riparazione di parabrezza e finestrini, trattamento antiruggine; tale attività può essere suddivisa in sezioni specifiche quali:

- riparazione di carrozzerie di veicoli industriali e autobus;
- verniciatura;
- lattoneria;
- riparazione di carrozzeria di veicoli da campeggio e simili.

Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni di tale registro, purché vengano rispettate le condizioni previste dalla norma, in particolare il possesso dei requisiti tecnici in capo al Responsabile Tecnico.

Requisiti

Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione dell'impresa nel registro, l'impresa stessa deve documentare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- disponibilità di idonei spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative; tali locali devono essere idonei a

contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività;

- dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività, indicate in apposite tabelle approvate dal Ministro dei Trasporti con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura;
- designazione di un Responsabile Tecnico (RT), anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro;
- sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.

Responsabile tecnico (RT)

Il Responsabile Tecnico deve possedere i seguenti requisiti personali:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Unione europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Unione europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena una pena detentiva;
- essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

Egli deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel medesimo settore nell'arco degli ultimi cinque anni, con la qualifica minima di operaio qualificato e per un periodo di tempo di almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia anche conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla successiva lettera c);
- b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Percorso da seguire per avviare l'attività

- Verifica della sussistenza dei requisiti del Responsabile Tecnico con la Camera di commercio, Albo Imprese Artigiane o Ufficio Albi tecnologici o con un'Associazione di categoria.
- Verifica dei requisiti urbanistici e del livello di rumore del locale in cui si intende svolgere l'attività presso l'ufficio tecnico del comune per dimensioni e destinazione d'uso e l'ASL di

competenza per l'agibilità igienico-sanitaria ed i requisiti sulla sicurezza sul lavoro previsti dalla legge 626/94, relativa all'attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- verifica del possesso delle attrezzature obbligatorie con la Camera di Commercio o presso un'Associazione di categoria.
- Denuncia di inizio attività all'Ufficio albi e ruoli della Camera di commercio oppure all'AIA (Albo delle Imprese Artigiane) della Provincia in cui ha sede l'impresa.
- In caso di iscrizione all'AIA, in sostituzione della certificazione comunale, autodichiarazione sui modelli predisposti dall'AIA stesso.
- Richiesta del numero di partita IVA all'Ufficio delle Entrate.
- Iscrizione all'INAIL.

Per iscrivere un'impresa presso la Camera di Commercio è necessario presentare la seguente documentazione obbligatoria:

- modulo di denuncia attività;
- certificato medico in bollo, rilasciato dall'ASL competente, attestante l'idoneità fisica del responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- attestazione di versamento di euro 168,00 sul conto corrente n. 8003, intestato all'Ufficio Tasse e Concessioni Governative ROMA.

Dotazione di attrezzature e macchinari

Il Decreto Ministeriale n. 406 del 30/7/1997 regola le dotazioni delle attrezzature e dei macchinari delle imprese di autoriparazione. Al suo interno si fa riferimento ad una dotazione specifica che permette di limitare il numero delle attrezzature obbligatorie per le imprese che intendano svolgere una attività più limitata.

Normativa di riferimento

- Legge 5 febbraio 1992, n. 122 : *Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e disciplina dell'attività di autoriparazione* (G.U. n. 41 del 19 febbraio 1992), (abrogati dal DPR 558/99 gli articoli: 2, 3, 4, 5 e 6).
- DPR 18 aprile 1994, n. 387 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1994), di seguito denominato "regolamento della legge" (abrogato dal DPR n. 558/99): *Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.*
- Legge 5 gennaio 1996, n. 25 (G.U. n. 16 del 20 gennaio 1996): *Riferimenti normativi per le singole attività. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.*
- Decreto ministeriale 30 luglio 1997, n. 406 (Supplemento ordinario N. 236/L alla G.U. n. 278 del 28 novembre 1997).
- Decreto Legislativo n.152/2006, *Testo Unico sull'Ambiente.*

- DPR 14 dicembre 1999, n. 558 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000): *Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici.*

Fonti di informazione

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
Palazzo Affari
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino
Tel. 011/5716405/6/7
Fax. 011/5756404
e-mail: urp@to.camcom.it
www.to.camcom.it

Aggiornato al 05/10/2009